



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa

Sezione Tecnico Amministrativa Operativa

Piazza Castello n. 18 – 92031 Lampedusa (AG) – Tel/fax 0922970141 – Mail: uclampedusa@mit.gov.it
P.E.C. cp-lampedusa@pec.mit.gov.it – Sito web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-isola>

ORDINANZA

“INTERDIZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO PROSPICIENTE IL TRATTO DI COSTA DEL
COMUNE DI LAMPEDUSA NELL’AREA DI CONTRADA ALBERO SOLE”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lampedusa,

VISTA: la segnalazione pervenuta, relativa al cedimento di un tratto di costa rocciosa in località
“Contrada Albero Sole”, in data 22/09/2024;

VISTO: il rapporto di missione n. 28/2024, redatto dal dipendente GC B127, in data 22.09.2024;

VISTA: l’ordinanza n. 15/2009 afferente al divieto di ogni attività connessa all’uso del mare nelle ivi
elencante aree dell’Isola di Lampedusa per la presenza di costoni franosi;

VISTA: l’ordinanza di sicurezza balneare n. 14/2018 ed, in particolare, i già vigenti limiti della
navigazione e della balneazione;

VISTI: gli artt.li 30, 1164 e 1231 del codice della navigazione e l’art. 59 del relativo regolamento di
esecuzione (parte marittima);

RITENUTO NECESSARIO: garantire la sicurezza della navigazione delle unità navali e dei mezzi
nautici di qualsiasi tipologia (anche dei c.d. “natanti da spiaggia”) che transitano e/o sostano
negli specchi acquei prospicienti i tratti di litorale in argomento, nonché salvaguardare
l’incolumità di coloro i quali fruiscano a qualsiasi titolo dei detti specchi acquei;

RENDE NOTO

che lo specchio acqueo, per una distanza di circa metri 100 (cento) dalla costa antistante località
“Contrada Albero Sole” del Comune di Lampedusa (AG), per quanto richiamato in premessa, è da
ritenersi potenzialmente pericoloso per la pubblica incolumità, per la sicurezza della navigazione e
per eventuali unità navali transitanti in prossimità dello specchio acqueo in questione e per i fruitori
a qualsiasi titolo dello stesso. Nel dettaglio, lo specchio acqueo, oggetto del presente provvedimento
interdittorio, è ricompreso nell’ area ricadente all’interno della congiungente ideale dei sottonotati
punti nautici individuati dalle seguenti coordinate (DATUM WGS84) e graficamente rappresentato
nell’ allegata planimetria facente parte integrante della presente ordinanza:

PUNTI	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	35° 31.727’ N	012° 32.120’E
B	35° 31.726’N	012° 32.257’E
C	35° 31.780’N	012° 32.259’E
D	35° 31.784’N	012° 32.122’E

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione degli specchi acquei)

Con decorrenza immediata e fino a diversa disposizione contraria, e fermi restando i divieti e le prescrizioni contenute nei provvedimenti ordinatori vigenti, lo specchio acqueo di cui al *rende noto* è interdetto alla navigazione, all'ancoraggio e alla sosta di qualunque unità navale, sia da diporto che ad uso professionale; alla pesca, con qualsiasi unità o strumento praticata; alle immersioni subacquee praticate con qualunque tecnica; alla balneazione, alla pubblica fruizione in generale ed all'esercizio di qualsiasi attività inerente l'uso del mare e del demanio marittimo, a qualunque scopo praticata.

Art. 2

(Deroghe per le operazioni di indagine e messa in sicurezza)

Non sono soggetti al divieto di cui al precedente articolo, le unità navali della Guardia Costiera, i Corpi di polizia dello stato civili/militari impegnati in attività di istituto nonché il personale ed i mezzi delle Amministrazioni dello Stato e/o Enti/Autorità competenti che, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, saranno impegnati nelle attività di indagine e messa in sicurezza delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei di cui al *"rende noto"*.

Articolo 3

Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma dell'articolo 53 del d.lgs n. 171/2005 se alla condotta di un'unità da diporto, ovvero, negli altri casi, a norma degli articoli 1164 e 1174 del codice della navigazione, nonché, ove il fatto costituisca diverso o più grave reato a norma dell'art. 1231 del codice della navigazione, ferma restando l'applicazione di altre pertinenti norme in relazione alla fattispecie eventualmente accertata, e saranno ritenuti responsabili, civilmente e penalmente, degli eventuali danni che dalla condotta trasgressiva dovessero derivare.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, mediante inserimento nella sezione "Ordinanze" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-isola".

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Flavio VERDE

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FLAVIO VERDE
In Data/On Date:
lunedì 23 settembre 2024 11:33:19

ALLEGATO PLANIMETRICO



PUNTO COORDINATE FRANA: LAT. 35° 31.744'N – Long. 012° 32.191'E.

SPECCHIO ACQUEO INTERDETTO PER PERICOLO CROLLO FALESIA:

PUNTI	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	35° 31.727' N	012° 32.120'E
B	35° 31.726'N	012° 32.257'E
C	35° 31.780'N	012° 32.259'E
D	35° 31.784'N	012° 32.122'E

